

Reg. Scritt. Priv. n. _____

Convenzione tra Comune di Vittorio Veneto e amministrazioni pubbliche e gestori di pubblici servizi per la consultazione e verifica dei dati anagrafici per fini istituzionali (sono esclusi i dati sensibili) tramite il servizio "Sportello virtuale dei servizi anagrafici"

VISTI:

- a. Legge 24 dicembre 1954, n.1228 "Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente" e Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n.223 "Regolamento anagrafico della popolazione residente";
- b. Decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 e successive modificazioni ed integrazioni;
- c. D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni;
- d. D. Lgs 07 marzo 2005, n.82 e successive modificazioni ed integrazioni;
- e. Legge 07 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni;
- f. D. Lgs 30 marzo 2001, n 165, l'art. 2 comma 1 lettera C;
- g. La circolare del 22/10/99, n°8 del Dipartimento della Funzione Pubblica;
- h. La circolare del Ministero dell'Interno del 26 febbraio 2002, n. 3;
- i. Le linee guida per la fruibilità di dati delle pubbliche amministrazioni e la nota DigitPA del 22/04/2011;
- j. Legge 12 novembre 2011, n. 183;
- k. La Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 22.12.2011 n. 14.

CONSIDERATO:

- che alla data odierna l'Indice nazionale delle anagrafi (INA), di cui all'articolo 1 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, realizzato con strumenti informatici e nel rispetto delle regole tecniche concernenti il sistema pubblico di connettività, in coerenza con le quali il Ministero dell'Interno definisce le regole di sicurezza per l'accesso e per la gestione delle informazioni anagrafiche e fornisce i servizi di convalida delle informazioni medesime ove richiesto per l'attuazione della normativa vigente, svolge la funzione di interscambio di informazioni con limitati enti pubblici nazionali;
- che allo stato attuale dei processi di integrazione e di aggiornamento delle banche dati delle Pubbliche amministrazioni e dei gestori pubblici servizi, l'interconnessione telematica tra le stesse assume un aspetto rilevante;
- che le informazioni devono essere acquisite d'ufficio dalle pubbliche amministrazioni procedenti, nel rispetto della specifica normativa di settore;
- che il Comune di Vittorio Veneto ha attivato una procedura informatica di consultazione

della banca dati anagrafica nel rispetto della privacy e del regolamento anagrafico;

- che, ai sensi degli artt. 43, 44bis e 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione, in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate dall'utenza;
- che i controlli devono essere improntati a criteri di semplicità, economicità ed immediatezza, così che i rapporti conseguenti siano caratterizzati dal livello minimo di formalità;
- che, in caso di mancato riscontro alle richieste di controllo o richieste di stati, fatti o qualità personali, il responsabile del procedimento inadempiente incorre nella violazione dei doveri d'ufficio;

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO TRA:

- il Comune di Vittorio Veneto, piazza del Popolo n. 14, codice fiscale 00486620263, d'ora in poi "Comune certificatore", rappresentato da Costalonga dott.ssa Paola, nata a Vittorio Veneto il 23 agosto 1962, Dirigente del Servizio Affari Amministrativi e Istituzionali del Comune di Vittorio Veneto, quivi domiciliata per la carica in Piazza del Popolo n. 14, la quale agisce e stipula in nome, per conto e nell'interesse del Comune medesimo;

e

- _____, d'ora in poi "Amministrazione richiedente", rappresentato da _____, nato a _____ il _____ e residente a _____ in Via _____ n. __, in qualità di _____, il quale agisce e stipula in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente medesimo.

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Art. 1 - (Premesse e definizioni)

La narrativa che precede è parte integrante della presente Convenzione.

Ai fini della presente Convenzione si intende per:

- **Comune certificatore:** l'amministrazione comunale di Vittorio Veneto che ha la responsabilità della raccolta, conservazione del dato e del suo trattamento e che mette a disposizione i relativi servizi di accesso, sulla base delle convenzioni da questi predisposte, in ottemperanza a quanto previsto dal D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 52 (d'ora in avanti nominato CAD), all'art. 58, comma 2;
- **Amministrazione richiedente:** l'amministrazione o gestore di pubblico servizio che accede ai dati resi disponibili dal Comune certificatore, secondo le regole e le modalità definite nella convenzione cui la stessa amministrazione richiedente aderisce, valutati i

propri fini istituzionali;

- **Dato anagrafico**: dato personale non sensibile desumibile dalla certificazione anagrafica artt. 33 e segg. del D.P.R. 30.5.1989, n. 223;
- **Accessibilità e fruibilità telematica ai dati**: proprietà dei sistemi informatici meglio specificati nell'allegato tecnico, mediante la quale viene data la possibilità, a soggetti esterni al Comune certificatore, di fruire, attraverso una rete telematica, di dati anagrafici.

Art. 2 - (Finalità)

La convenzione ha la finalità di consentire un efficace collegamento tra l'ente certificatore – Comune di Vittorio Veneto - e le amministrazioni richiedenti, per fini istituzionali, in ottemperanza ai principi di semplificazione amministrativa, celerità, economicità, trasparenza ed efficacia dell'azione amministrativa.

Art. 3 - (Modalità di accesso, misure di sicurezza e riservatezza delle informazioni)

L'accesso del dato anagrafico avviene via web, utilizzando l'apposito servizio internet denominato "Sportello virtuale dei servizi anagrafici".

Le amministrazioni richiedenti ed autorizzate sono tenute ad osservare le misure di sicurezza previste dall'ordinamento vigente e dettagliate, per quanto attiene al collegamento in esame, nel documento di specifiche tecniche (e architetture) predisposto dal comune certificatore. La fruibilità dei dati avviene secondo le modalità tecniche e nel rispetto delle condizioni di sicurezza nel trattamento dei dati personali meglio specificato nell'allegato tecnico.

Art. 4 - (Servizio)

Il Comune di Vittorio Veneto rende disponibili, senza peraltro consentire alcuna connessione diretta a detti archivi, i dati anagrafici relativi ai cittadini iscritti in anagrafe di popolazione residente e all'anagrafe degli italiani residenti all'Estero.

Le Pubbliche amministrazioni e gestori di pubblici servizi utilizzano i dati anagrafici a fini esclusivamente istituzionali e/o perché previsti da norme di legge o regolamentari, come meglio specificati nell'accordo di adesione.

La banca dati anagrafica messa a disposizione per la consultazione viene aggiornata quotidianamente e quindi il dato anagrafico è disponibile il giorno dopo la sua variazione.

Art. 5 - (Oneri economici)

L'accessibilità e la fruibilità in rete di dati dall'archivio anagrafico è senza oneri economici se non quelli per l'interconnessione ad Internet da parte delle Amministrazioni richiedenti.

Art. 6 - (Titolare del trattamento e fruibilità del dato)

Titolare del trattamento dei dati anagrafici è il Comune di Vittorio Veneto ed è responsabile

della sicurezza fisica e della manutenzione ordinaria delle proprie componenti tecnologiche. Le amministrazioni fruitrici sono responsabili dell'utilizzo e della riservatezza dei dati anagrafici acquisiti e della sicurezza fisica e della manutenzione ordinaria delle proprie componenti tecnologiche.

La Prefettura di Treviso vigila sulla adozione delle misure di sicurezza e del trattamento dei dati da parte degli aderenti alla convenzione.

Art.7 - (Clausola di adesione)

La sottoscrizione della presente convenzione è vincolata alla stipula del predisposto accordo di adesione in cui vengono specificati, tra gli altri: i fini istituzionali, il tipo di dato richiesto allo scopo di predisporre il profilo pertinente, nonché l'elenco dei nominativi dei dipendenti da abilitare all'accesso.

L'accordo di adesione costituisce parte integrante della presente convenzione , anche se non materialmente allegato alla stessa.

Art. 8 - (Durata ed Esecuzione)

La presente convenzione ha una validità di un anno dalla sottoscrizione ed è automaticamente rinnovata di anno in anno a condizione che venga accertato dal Comune di Vittorio Veneto il perseguimento delle finalità di cui all'art. 2. La presente convenzione può essere modificata in considerazione dell'approfondimento normativo e delle specifiche dei contenuti tecnici dell'evoluzione tecnologica.

Art. 9 - (Controversie)

Per la definizione di controversie di qualsiasi natura che non si siano potute definire in via amministrativa è esclusa la competenza arbitrale e competente a giudicare sarà il foro di Treviso.

Art. 10 (Spese e disposizioni finali)

Le spese inerenti e conseguenti la stipula della presente convenzione sono poste a carico dell'Amministrazione richiedente.

Le parti si danno reciprocamente atto che la presente convenzione non è soggetta a registrazione, se non in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. 131/1986, con spese a carico della parte richiedente.

Letto, approvato e sottoscritto.

Per _____

Per il Comune di Vittorio Veneto
dott.ssa Paola Costalonga